

REGOLAMENTO (CE) N. 914/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1999

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 202ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; che occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 202ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 117 EUR/100 kg,
- cauzione della destinazione: 129 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.